Associazione

FASD Schweiz / TSAF Suisse / FASD Svizzera

FASD TSAF
Schweiz Svizzera Suisse

Statuti

adottati il 16 ottobre 2025

Art. 1 Nome e sede

1. A norma degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) è costituita un'**associazione** denominata «FASD Schweiz / TSAF Suisse / FASD Svizzera» (in seguito: l'associazione), senza scopo di lucro, politicamente indipendente e aconfessionale. La sua durata è indeterminata.

2. L'associazione ha sede al domicilio della/del presidente o presso il segretariato.

Art. 2 Scopo

L'associazione funge da centro di competenze a livello nazionale per tutte le questioni riguardanti i disturbi dello spettro alcolico fetale (FASD).

L'associazione:

- si impegna per tutelare i diritti, difendere e sostenere le persone colpite da FASD;
- appoggiare le famiglie, le persone che si occupano di FASD a titolo professionale e le istituzioni;
- informa e sensibilizza il pubblico, le specialiste e gli specialisti e il mondo politico;
- promuove la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la prevenzione in merito ai FASD;
- costruisce una rete di contatti tra le persone colpite, le famiglie e le persone che si occupano di FASD a titolo professionale.

FASD Schweiz / TSAF Suisse / FASD Svizzera si considera un'associazione mantello per le organizzazioni che seguono a livello regionale persone colpite da FASD.

Art. 3 Qualità di socio, ammissione e recesso, esclusione

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

2. L'adesione è richiesta per iscritto. Non sussiste alcun diritto all'adesione. In merito all'adesione decide il comitato.

3. La qualità di socio decade a seguito di recesso o di esclusione. Inoltre:

- per le persone fisiche, a seguito di decesso;
- per le persone giuridiche, a seguito di scioglimento.

4. Il comitato può decidere di escludere un membro se questi ha agito contro gli interessi o la reputazione dell'associazione. La decisione deve essere motivata.

Art. 4 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale:
- il comitato;
- l'organo di revisione.

Art. 5 Assemblea generale

1. L'assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione. È formata dall'insieme dei soci.

2. L'assemblea generale ordinaria dei soci si tiene ogni anno ed è convocata dal comitato. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento per decisione del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

3. Il comitato convoca l'assemblea generale per iscritto, con un preavviso di almeno quattro settimane. Nella convocazione annuncia l'ordine del giorno. Le mozioni dei soci devono essere trasmesse per iscritto al comitato almeno tre settimane prima dell'assemblea generale; il comitato le annuncia poi a tutti i soci con un preavviso di almeno dieci giorni. L'assemblea generale straordinaria deve tenersi sei settimane dopo che il comitato ne ha ricevuto richiesta o dopo che ha deciso di convocarne una.

4. L'assemblea generale è presieduta dalla/dal presidente o, per delega, da un membro del comitato.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Le astensioni non sono conteggiate. In caso di parità di voti, decide la/il presidente.

6. L'assemblea generale ha le prerogative seguenti:

- approva il verbale dell'assemblea generale precedente;
- riceve il rapporto dell'organo di revisione;
- approva il rapporto annuale e il bilancio consuntivo;
- pronuncia il discarico del comitato;
- prende conoscenza del bilancio preventivo annuale;
- determina le quote associative;
- elegge i membri del comitato e la/il presidente;
- elegge l'organo di revisione;
- modifica gli statuti;
- decide in merito alle mozioni;
- decide lo scioglimento dell'associazione e come impiegare i proventi della liquidazione.

7. Per sciogliere l'associazione occorre la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Le astensioni non sono conteggiate.

8. Se il voto riguarda una risoluzione di discarico oppure una transazione legale o una controversia tra l'associazione e un suo membro, questi è escluso dal voto.

Art. 6 Comitato

1. Il comitato è composto da almeno cinque membri. I membri del comitato sono eletti per un mandato di due anni. Possono essere rieletti. Il comitato ha il diritto di nominare sostitute/i, il cui incarico è poi confermato dall'assemblea generale successiva. Ad eccezione della/del presidente, il comitato si costituisce autonomamente.

2. Il comitato gestisce le attività dell'associazione, a meno che ciò non spetti espressamente all'assemblea generale o al segretariato.

3. In linea di principio, il comitato ha tutte le prerogative che non sono espressamente riservate all'assemblea generale.

4. Il comitato è convocato dalla/dal presidente o su richiesta di un suo membro ogni qualvolta la gestione dell'associazione lo richieda.

5. Ogni membro del comitato dispone di un voto. Le votazioni sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti. Le astensioni non sono conteggiate. In caso di parità, decide la/il presidente. La/Il responsabile del segretariato ha voto consultivo. Il comitato ha facoltà di deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Sono ammesse decisioni per circolazione degli atti. Queste sono valide solo se approvate all'unanimità.

6. I membri del comitato lavorano a titolo onorifico e hanno diritto al rimborso delle spese. A singoli membri del comitato possono essere assegnati mandati speciali dietro compenso.

Art. 7 Segretariato

L'associazione può istituire un segretariato.

Art. 8 Organo di revisione

1. L'assemblea generale nomina almeno una/un revisora/e dei conti per anno di gestione. La carica di revisora/e dei conti è incompatibile con quella di membro del comitato.

2. L'organo di revisione verifica i conti annuali e presenta un rapporto scritto all'assemblea generale. Propone all'assemblea generale di concedere o rifiutare il discarico alla/al tesoriera/e e al comitato.

Art. 9 Mezzi finanziari

L'associazione raccoglie i mezzi finanziari necessari alla sua attività in particolare attraverso:

- offerte, lasciti, sovvenzioni e altre liberalità;
- entrate per servizi resi e mandati di prestazioni;
- quote associative.

Art. 10 Esercizio contabile

L'esercizio contabile corrisponde a un anno civile.

Art. 11 Responsabilità

Le passività dell'associazione sono coperte esclusivamente dal patrimonio sociale.

Art. 12 Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, le eventuali eccedenze dopo la liquidazione saranno devolute a un'altra istituzione con sede in Svizzera – esente da imposte in quanto persegue scopi di utilità pubblica o di interesse pubblico – oppure alla collettività svizzera. È esclusa la distribuzione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 13 Protezione dei dati

I dati dei soci sono trattati conformemente alle disposizioni della legislazione svizzera in materia e all'informativa sulla tutela della privacy che figura sul sito web dell'associazione.

Art. 14 Diritto completivo

Se i presenti statuti non prevedono disposizioni specifiche, all'associazione si applicano le disposizioni pertinenti del Codice civile svizzero.

Art. 15 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore il 16 ottobre 2025, per decisione dell'assemblea generale dei soci fondatori di FASD Schweiz / TSAF Suisse / FASD Svizzera.

I presenti statuti sono stati modificati dall'assemblea generale del 30 giugno 2026.

Presidente:
Roger Mäder

Segretario responsabile del verbale:
Daniel Aemisegger

Wil, 16 ottobre 2025